

116	DM	03/02/2014	<p>Criteria generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche</p>	Min Beni e Attività Culturali	X	<p>Il DM prevede che:</p> <p>1. Nel caso di produzione svolta presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione va comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di copia del documento rilasciato dalla SIAE, e trasmissione all'Amministrazione vigilante di una dichiarazione del legale dell'organismo ospitante (autocertificazione) attestante che lo spettacolo non viene utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico [art. 2, comma 5];</p> <p>2. Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, secondo gli schemi stabiliti dal DG competente : a) programmi di attività realizzata nell'anno precedente; b) relazione analitica sull'attività svolta; c) sintesi dell'attività con indicazione delle tipologie della produzione e delle singole rappresentazioni/esecuzioni; d) valori contabili; e) attestazioni relative al rispetto di quanto previsto dall'art. 4 [art. 5];</p> <p>3. L'erogazione della prima rata avviene previa presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio e del DURC; la seconda rata successivamente alla presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del DURC [art. 5]</p>	<p><u>Amministrazione</u></p> <p>1: oneri già previsti dal DM 29 ottobre 2007 (art. 2, c. 4); 2, lettere a) b) c) ed e); oneri già previsti dal DM 29 ottobre 2007 (art. 5, c. 4); 2, lettera d): nuovi oneri; 3: nuovi oneri (acquisizione del DURC)</p>
159	Circolare	20/06/2014, n. 103	<p>Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.</p>	Min Beni e Attività Culturali	X	<p>La circolare disciplina le norme per l'ammissione a premi e menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. Prevede oneri nei seguenti articoli:</p> <p>Art. 2. modalità di compilazione e di presentazione della domanda. È previsto che la domanda dovrà essere corredata: dal questionario, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e da ulteriore documentazione (dichiarazione dalla quale risulti che le pagg. pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pag complessivamente pubblicate; eventuale programma di massima della pubblicazione; dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti; autocertificazione di iscrizione presso il R.O.C.; dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali</p>	<p><u>Amministrazione</u></p> <p>L'accesso ai premi, regolato con la circolare ministeriale citata e le modalità di partecipazione e i criteri cui si conforma la Commissione sono rimasti identici. Infatti la legge 5 agosto 1981, n. 146, "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", art. 25, e il DPR 2 maggio 1983, n. 254, che disciplinavano i contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, sono stati modificati in premi e menzioni speciali non accompagnate da apporto economico, con la Legge n. 147, del 23 dicembre 2013, art. 2, comma 384.</p>

							dovuti; autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; Art. 4. modalità di presentazione della domanda (con plico raccomandato; consegnata a mano; con PEC).	
191	DM	01/07/2014	Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.	Min Beni e Attività Culturali		X	Il decreto definisce criteri per l'erogazione e modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo. L'art. 3 del decreto, in particolare, stabilisce la documentazione necessaria da allegare alla domanda di ammissione al contributo oltre che le modalità di trasmissione.	Amministrazione Il DM 1.7.2014 non prevede oneri aggiuntivi, in quanto conferma le previgenti disposizioni normative sulla trasparenza, quelle prescritte dall'art. 9 del D.L. 9 agosto 2013, n. 91, e dalla Legge 14 marzo 2013, n. 33, oltre alle previsioni dei previgenti DD.MM. 8 novembre 2007, 9 novembre 2007, 12 novembre 2007 e 20 novembre 2007 che dettavano i criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
217	DM	9/07/2014	Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura».	Min Beni e Attività Culturali			Il decreto prevede la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo, rinviando ai bandi di selezione la definizione delle relative modalità di presentazione.	Amministrazione Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge n. 76/2013, che prevedeva... "per sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura"...

35	DM	16/11/2013, n. 162	Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217	Min Interno	X		Il DM prevede che la domanda per l'accesso al Fondo è presentata dopo la sentenza di primo grado, direttamente o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia di residenza del richiedente o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso sentenza [art. 10]. La domanda sottoscritta dai soggetti deve contenere: a) dichiarazione di essere vittima di reati previsti dalla norma; b) dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna o dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisoria [art. 11]	<u>Amministrazione</u> Il fondo non è stato ancora formalmente istituito e conseguentemente disciplinato, in quanto non sono state determinate le risorse che dovrebbero alimentare lo stesso
61	DM	28/02/2014	Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Min Interno	X		Il DM prevede i seguenti oneri: 1. nelle aree destinate a campeggio, indicare chiaramente le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili [punto 2.3, Allegato]; 2. nel caso di impianti elettrici, indicare chiaramente a quali circuiti si riferiscono gli apparecchi di manovra [punto 6.1]; 3. segnalare quanto previsto dalla norma mediante apposita segnaletica (percorsi d'esodo, mezzi di estinzione, fonti d'approvvigionamento idrico, etc.) [punto 9]; 4. indicare, a fianco di ogni apparecchio telefonico, la procedura di chiamata dei soccorsi ed esporre, negli avvisi inerenti la sicurezza, l'elenco dei numeri utili [punto 10.2]; 5. compilare il registro della sicurezza [punto 10.4]; 6. esporre le istruzioni di sicurezza per il personale e la planimetria [punto 10.5]; 7. fornire agli ospiti il regolamento, tradotto in varie lingue, con le informazioni previste dalla norma e fornire la planimetria [punto 10.6]; 8. segnalare debitamente l'ubicazione del presidio fisso e del punto segnalazione emergenze [punto B3.2].	<u>Amministrazione</u> Solo l'onere di cui al punto 5 rappresenta un onere informativo, mentre i rimanenti obblighi rappresentano degli oneri regolatori. Tale onere informativo non è introdotto ex novo ma è applicazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 151/2011.

62	DM	03/03/2014	Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini	Min Interno	X		Il DM modifica l'allegato tecnico del DM 9 aprile 1994, per la parte che riguarda i rifugi alpini. In particolare, prevede le seguenti modifiche: 1. obbligo di apposita dichiarazione con cui si attesta che la struttura è frequentata solo da ospiti che permottano, da elaborare in alcuni casi specifici relativi al dimensionamento delle uscite di sicurezza [aggiunta lettera m) al punto 24 dell'allegato tecnico]	Amministrazione Onere informativo introdotto ex novo.
62	DM	04/03/2014	Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3	Min Interno		X	Il DM modifica l'allegato tecnico del DM 14 maggio 2005. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, il provvedimento modifica la parte relativa alla segnaletica [modifiche dei punti 4 e 5 dell'Allegato al DM 14/05/2004]	Amministrazione Si precisa che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un obbligo previsto dal Regolamento di Prevenzione incendi DPR 151/2011 per tale specifica attività soggetta al controllo dei VVF. Per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza si tratta di prescrizioni di sicurezza già previste e aggiornate alla luce dell'Allegato XXV del d.lgs. 81/08. Confindustria Gli altri oneri connessi al provvedimento risultano congrui rispetto agli obiettivi. Alcune imprese hanno stimato gli oneri informativi (presentazione SCIA) derivanti dall'approvazione della regola tecnica in circa 60 € per trasformatore.
83	DM	01/04/2014	Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.	Min Interno	X		Il DM modifica l'allegato A del d.P.R. 340/2003, prevedendo i seguenti oneri: 1. si stabilisce che in prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti e in particolare la dicitura "E' vietato riempire bombole di GPL [...]" [modifica del punto 15.7 del suddetto allegato A]; 2. si modificano le informazioni che devono essere iscritte nella segnaletica di sicurezza esposta in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice [modifica del punto 20 dell'allegato A].	Amministrazione Si tratta di integrazioni alla segnaletica di sicurezza, già prevista, con ulteriori prescrizioni, divieti e avvertenze, nonché istruzioni di sicurezza per gli utenti che utilizzano l'erogazione del carburante.

83	DM	31/03/2014	Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione	Min Interno		X	<p>Il DM modifica la regola tecnica del decreto 24/05/2002, prevedendo i seguenti oneri amministrativi:</p> <p>1. La segnaletica da esporre presso gli impianti di distribuzione deve contenere, in aggiunta a quanto già previsto, il "divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti" [modifica del punto 4.5 della regola tecnica del decreto 24/05/2002];</p> <p>2. Informazioni aggiuntive nelle istruzioni per l'utente da esporre in prossimità degli impianti di distribuzione self-service [modifiche al punto 4.7.1 della regola tecnica del decreto 24/05/2002].</p>	<p>Amministrazione Si tratta di segnaletica già prevista riportante istruzioni di sicurezza per gli utenti.</p> <p>Confindustria Gli oneri connessi al provvedimento risultano congrui rispetto agli obiettivi. Le modifiche apportate dal provvedimento forniscono soluzioni anche a problematiche applicative della precedente normativa ed introducono la possibilità del rifornimento self-service nel pieno rispetto degli standard di sicurezza.</p>
180	DM	15/07/2014	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m ³ .	Min interno		X	<p>Il decreto interviene su aspetti sostanziali della disciplina. Prevede, in particolare, che le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio. Tuttavia, all'art. 6, viene specificato che, a seguito degli adeguamenti di conformità alla nuova disciplina antincendio, occorre l'invio della SCIA (onere informativo).</p>	<p>Amministrazione Onere informativo non introdotto ex novo, ma applicazione dell'art. 4, comma 6 del DPR n. 151/2011</p>

191	DM	4/06/2014. n. 115	<p>Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.</p>	Min Interno		<p>Il DM prevede che, ai fini del riconoscimento e la relativa iscrizione all'elenco degli "Organismi di certificazione indipendente", gli enti interessati devono presentare un'istanza (art.4) dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -essere accreditati da un Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell'UE, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento - non essere stati oggetto dell'applicazione delle sanzioni amministrative -non essere iscritti all'anagrafe delle sanzioni amministrative - che il legale rappresentante, dell'organismo di certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato, i valutatori impegnati nel proc. di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o parentela e affinità entro il II grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata; - impiego, nel processo di certificazione, di personale competente; -impiego, nel processo di audit, di personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme di specifico riferimento; - aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per lo specifico sett. e una Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificazione di conformità - attestare la formazione del personale che svolge l'att. di val. ispettiva 	
-----	----	----------------------	---	-------------	--	---	--

192	DM	06/08/2014	Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.	Min Interno	X		Il decreto disciplina: - il procedimento, i requisiti e le caratteristiche per la certificazione del Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti; - il procedimento per l'abilitazione dei soccorritori aeroportuali; - il procedimento per l'attivazione del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio; - i requisiti degli addetti antincendio. All'art. 4 prevede che, il responsabile del Servizio presenta all'Ufficio ispettivo, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, richiesta di accertamento corredata della documentazione di cui all'art. 6 e all'allegato 1 del decreto.	<u>Amministrazione</u> Il D.M. contiene una modifica degli oneri già previsti nel D.M. 2 aprile 1981.
35	DM	23/12/2013	Modalità di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012	Min Economia e Finanze	X	SI (sito web)	Il DM prevede che: 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, un'apposita istanza all'Ag. Entrate, formulata secondo lo schema approvato con provvedimento del direttore dell'Ag. Entrate; nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili sostenuti nell'anno precedente, nonché l'importo di quelli non indicati nelle eventuali istanze presentate in precedenza [art. 4, comma 1]; 2. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato [art. 5, comma 1]	<u>Amministrazione</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web <u>Confcommercio</u> Trattasi di adempimenti necessari al fine della fruizione di un credito di imposta; la modalità telematica rende l'onere sostenibile per le imprese.

37	DM	23/12/2013. n. 163	Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	Min Economia e Finanze	X		<p>Il provvedimento digitalizza le procedure nell'ambito del processo tributario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, insieme all'atto cui si riferiscono, sono trasmessi dalle parti su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, dai procuratori e dai difensori secondo le modalità stabilite dall'art. 9 (PEC e S.I.Gi.T.) [art. 4]; 2. Le notificazioni/comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC [art. 5 e 7]; 3. La costituzione in giudizio del ricorrente, in caso di notifica del ricorso (art. 9), avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti/documenti ad esso allegati [art. 10]; 4. Gli atti/documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo [art. 11] 	<p>Amministrazione Il provvedimento non introduce nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese, ma consente agli utenti della giustizia tributaria di utilizzare le modalità di trasmissione telematica degli atti processuali accanto alle tradizionali modalità (atti cartacei trasmessi a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta, ovvero portati a mano)</p> <p>Confcommercio Si concorda con quanto scritto dall'Amministrazione</p> <p>Confindustria Il decreto non introduce nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese, ma consente agli utenti della giustizia tributaria di utilizzare le modalità di trasmissione telematica degli atti processuali accanto alle tradizionali modalità (atti cartacei trasmessi a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta, ovvero consegnati a mano).</p>
41	DM	12/02/2014	Modifica al decreto 16 novembre 2013, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del testo unico delle accise, del regime della commercializzazione dei prodotti succedanei del fumo	Min Economia e Finanze	X	SI (sito web)	<p>Il provvedimento apporta modifiche alla procedura precedente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non è più necessario indicare, nella domanda, la data a decorrere dalla quale l'Agenzia può procedere alla verifica tecnica dell'impianto [modifiche all'art. 2, DM 16/11/2013]; 2. si stabilisce che, dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda, il soggetto che l'ha sottoscritta è autorizzato ad istituire e gestire il deposito di prodotti succedanei del tabacco [modifiche all'art. 2, DM 16/11/2013]; 3. il rappresentante fiscale non è più preventivamente autorizzato ma è autorizzato a decorrere dalla data di comunicazione [modifica all'art. 8, DM 16/11/2013] 	<p>Amministrazione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p> <p>Confcommercio Trattasi di semplificazioni</p> <p>Contributo CNA Oneri ridotti per avviare e gestire un deposito di succedanei del tabacco. Oneri ridotti anche per il rappresentante fiscale che non deve più aspettare l'autorizzazione preventiva, ma può iniziare dalla data di invio della comunicazione all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.</p>

63	DM	22/01/2014. n. 31	Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi	Min Economia e Finanze	X		SI (sito web)	Il DM definisce i requisiti organizzativi delle società di mediazione creditizia, prevedendo i seguenti oneri amministrativi: 1. conservazione della documentazione relativa ai controlli interni effettuati [art. 4, comma 4]; 2. acquisizione e conservazione della documentazione probatoria dei requisiti di dipendenti e collaboratori [art. 5, comma 1]; 3. predisposizione una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del DM, contenente le informazioni previste dalla norma [art. 6].	<u>Amministrazione</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web
66	DM	30/01/2014	Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative	Min Economia e Finanze	X		SI (sito web)	Il DM stabilisce le modalità per beneficiare dell'incentivo fiscale per investimenti in start-up innovative. In particolare, si stabilisce che: 1. i soggetti investitori ricevano e conservino la documentazione prevista dalla norma [art. 5, comma 1]; 2. certificazione del possesso dei requisiti stabiliti dalla norma da ottenere, previa richiesta dei soggetti investitori, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società [art. 5, comma 2].	<u>Amministrazione</u> Onere introdotto ex novo (conservazione delle certificazioni e del piano di investimento forniti dalla start-up innovativa) <u>Confcommercio</u> Non si hanno rilievi da formulare
75	DM	14/02/2014, n. 51	Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	Min Economia e Finanze				Il provvedimento prevede i seguenti oneri amministrativi: 1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono note e mantengono aggiornate, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'intercambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite in Italia, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali di tutela della concorrenza. La medesima informazione viene resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale [art. 4]	

81	DM	20/02/2014, n. 57	Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27	Min Economia e Finanze	X		Il DM stabilisce che: 1. In sede di concessione di finanziamenti pubblici, l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Agcm (delibera 14/11/2012, n. 24075) è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento [art. 3]; 2. In sede di accesso al credito bancario, l'impresa richiedente dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca/sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione [art. 4]; 3. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.	Confcommercio Si tratta di un onere ulteriore , sebbene l'impresa tragga giovamento dalla comunicazione, in quanto le consente di beneficiare dei vantaggi accordati a chi dispone di un rating di legalità nella concessione di finanziamenti. Ciò non toglie che lo stesso risultato si potrebbe realizzare senza bisogno di porre l'adempimento a carico dell'impresa; potrebbe essere la stessa PA a incaricarsi della verifica presso l'AGCM. Confindustria Il decreto introduce oneri informativi nuovi . In ogni caso, si tratta di oneri proporzionati e ragionevoli, essendo peraltro connessi all'ottenimento di un beneficio.
114	DM	15/01/2014	Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse	Min Economia e Finanze			Il provvedimento stabilisce che i soggetti interessati presentano istanza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi [art. 3]	

146	DM	17/06/2014	Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005	Min Economia e Finanze	X		SI (sito web)	Il DM prevede: 1. modalità di conservazione informatica dei documenti elettronici ai fini tributari [artt. 2-4]; 2. obbligo per il contribuente di comunicare che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento [art. 5]	<u>Amministrazione</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web <u>Confcommercio</u> Trattasi di semplificazioni <u>Confindustria</u> Il decreto non introduce oneri informativi nuovi, ma semplifica quelli precipienti. In particolare il decreto elimina l'obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate dell'impronta dell'archivio oggetto di conservazione.
150	DM	19/05/2014 n. 95	Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.	Min Economia e Finanze	X		SI (G.U. e sito web)	Il regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema di prevenzione delle frodi. In particolare il provvedimento prevede i seguenti oneri: - Obbligo di trasmissione al MEF, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", del formulario di adesione al sistema di prevenzione nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati. - Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione. - Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti indiretti", di stipulare una convenzione con il MEF per la disciplina dei termini e delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione; - Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di comunicare al MEF le informazioni relative alle frodi subite.	<u>Amministrazione</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

162	DM	27/06/2014	Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89	Min Economia e Finanze	X			Il DM ha la finalità di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali. Esso prevede una serie di oneri per i soggetti garantiti. In particolare, l'art. 8, stabilisce che i soggetti legittimati a richiedere l'intervento della garanzia del Fondo devono allegare alla richiesta di attivazione della garanzia: - copia della certificazione del credito; - copia dell'atto di cessione del credito o dell'atto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito; - una dichiarazione che attesti l'importo rimasto insoluto; il rispetto dei limiti massimi di tasso; l'inadempienza della PA debitrice; - copia della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l'intimazione al pagamento inviata alla PA debitrice.	<u>Confindustria</u> Il decreto introduce oneri informativi necessari ai fini di attivare il meccanismo di favore di cessione dei crediti certificati con garanzia dello Stato.
226	DM	31/07/2014	Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	Min Economia e Finanze	X		SI (sito web)	Il decreto prevede agli artt. 6 e 7 oneri informativi di comunicazione a carico dei soggetti finanziatori ai fini dell'ammissione e dell'attivazione della garanzia per l'accesso al Fondo di garanzia "prima casa".	<u>Amministrazione</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web
264	DM	2/09/2014, n. 166	Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.	Min Economia e Finanze	X		SI (G.U. e sito web)	Il DM prevede che il fondo pensione comunichi alla COVIP le seguenti informazioni: - politica di investimento ed eventuali sue modifiche (art. 3, cc. 5 e 6); - politica di gestione dei conflitti di interesse compresa ogni sua eventuale modifica (art. 7 cc. 4 e 5 e art. 8 c. 4)	<u>Amministrazione</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

279	DM	17/10/2014, n. 176	Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385	Min Economia e Finanze	X	SI (G.U. e sito web)	<p>Il decreto prevede i seguenti oneri amministrativi: - all'art. 8, c. 4, l'obbligo per l'operatore di comunicazione alla Banca d'Italia della decadenza dalla carica;- art. 10, c. 2, l'obbligo per l'operatore di comunicazione alla Banca d'Italia delle situazione impeditive. Altri obblighi potrebbero derivare dall'art. 15, c. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare termini e procedure con riferimento a:</p> <p>a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco per il "microcredito" di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b.;</p> <p>b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.</p> <p><u>Amministrazione</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p> <p><u>Confindustria</u> Il decreto introduce oneri informativi a carico degli operatori di microcredito nei confronti di Banca d'Italia Si ritiene che tali oneri siano proporzionati e ragionevoli considerato che: gli operatori di microcredito effettuano comunque un'attività di erogazione di finanziamenti e che la disciplina, d'altra parte, individua requisiti di capitale e organizzativi meno stringenti rispetto a quelli stabiliti per gli intermediari finanziari non bancari.</p>
-----	----	-----------------------	--	------------------------------	---	----------------------------	--

302	DM	29/12/2014	Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina	Min Economia e Finanze	X	SI (sito web)	<p>Il decreto prevede:</p> <p>a) il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione presenta una domanda all'Agenzia, allegandovi la planimetria del luogo da adibire a deposito (art. 2);</p> <p>b) il soggetto autorizzato versa all'Agenzia una cauzione, con validità biennale (art. 3);</p> <p>c) la commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione è subordinata alla preventiva comunicazione all'Agenzia (art. 4);</p> <p>d) Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente (art. 5);</p> <p>e) il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di registri di carico e scarico e trasmette periodicamente all'Agenzia un prospetto riepilogativo (art. 6);</p> <p>f) Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti liquidi da inalazione comunica all'Agenzia le generalità del rappresentante fiscale (art. 8). I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal decreto devono essere custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.</p> <p>Amministrazione Oneri introdotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della domanda per gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione (Art. 2, cc. 1 e 2); - Presentazione della cauzione (Art. 3, cc. 1 e 4); - Comunicazione relativa alla commercializzazione dei prodotti (Art. 4, c. 1); - Comunicazione relativa all'elenco dei punti vendita e dei depositi riforniti (Art. 5, c. 1); - Comunicazione relativa alle cessioni, ai consumatori finali, dei prodotti (Art. 5, c. 2); - Registrazione giornaliera dei prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti (Art. 6, c. 2); - Registrazione di ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione (Art. 6, c. 3); - Tenuta di appositi registri contabili dei prodotti stoccati presso il proprio deposito (Art. 6, c. 4); - Trasmissione del prospetto riepilogativo dei prodotti immessi in consumo (Art. 6, c. 7); - Comunicazione della nomina di un rappresentante fiscale (Art. 8); - Obbligo di conservazione della contabilità e delle altre documentazioni previste (Art. 9, c. 5) <p>Confcommercio Non si hanno rilievi da formulare</p>
-----	----	------------	---	------------------------------	---	------------------	---

19	DM	19/09/2013. n. 160	Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia	Min Giustizia	X		<p>Il DM disciplina le modalità di iscrizione all'Albo: 1. Il soggetto richiedente l'iscrizione inoltra al Dip. affari di giustizia la domanda di iscrizione e gli allegati richiesti dalla norma [art. 4, commi 1 e 2]; la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità deve essere presentata in via telematica mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione, e in ogni caso di visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività e di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto [art. 4, commi 4 e 5]; 2. Gli amministratori sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorità giudiziaria o dall'Agenzia; sono altresì tenuti a comunicare in via telematica: a) l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico; b) data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti [art. 5].</p>	<p><u>Amministrazione</u> (rinvio al Sito, sezione <u>scadenzario</u>) Il regolamento prevede nuovi oneri.</p>
----	----	-----------------------	---	------------------	---	--	--	--

99	Prov.	16/04/2014	<p>Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24</p>	Min Giustizia	X		<p>1. Gli enti, per iscriversi al Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), inviano al responsabile per i sistemi informativi un documento di censimento con le informazioni previste dalla norma [art. 8, c. 1-2];</p> <p>2. In caso di risposta positiva, l'ente procede all'invio dell'albo con le modalità previste dalla norma [art. 8, c. 3];</p> <p>3. I professionisti non iscritti all'albo si registrano al ReGIndE mediante <i>upload</i> del file che contiene copia in PDF dell'incarico di nomina da parte del giudice [art. 9];</p> <p>4. I soggetti abilitati esterni richiedono le notifiche all'UNEP tramite PEC, con le modalità previste dalla norma. Per richiedere copie telematiche di atti/documenti processuali, vi è un apposito servizio sincrono [art. 19-23];</p> <p>5. Per comunicare all'uff. giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica in caso di inoltro via PEC, o associata alla richiesta telematica nel caso di istanza tramite flusso sincrono [art. 26-27].</p>	<p>Amministrazione</p> <p>- oneri già previsti dal provvedimento 18 luglio 2011 del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (art.8 commi 1 - 2; art. 8 comma 3; art. 9; artt. 19, 21, 22, 23; art 20; artt. 26- 27)</p> <p>- oneri di nuova introduzione: art. 19 bis</p>
----	-------	------------	--	------------------	---	--	--	---